


Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO





II CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, lettera a) e dall'art. 55, co. 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

ADOTTA

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE E NEGOZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

Redatto ai sensi dell'allegato II.1 del D.Lgs. nr. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e del Titolo V – Attività negoziale (artt. 43-48) del D.I. 129/2018 e adottato per fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica ordinaria.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per gli acquisti diretti di servizi, forniture e lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del D.LGS. n. 36/2023, in conformità a quanto stabilito dal Libro II – Dell'Appalto – Parte I – Dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie del D.LGS. n. 36/2023 e dall'art. 45 comma 2 lett. a) del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", aggiornato e applicabile secondo le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici (D.LGS. nr.36/2023).

Il presente Regolamento è redatto in osservanza dei principi stabiliti dal Libro I – Parte I – Dei principi – Titolo I – I Principi generali, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2 Limiti di importo e riferimenti

I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per il l'Istituto sono riassunte nello schema seguente:

COCHAG	DDOCEDUDA	DATIO	DIFFDINAFNITI
SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI
			NORMATIVI
Da 0 a 4999,99	Affidamento Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti	Artt. 50 c. 1 lett b) e 49 c. 6 D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018.
		tecnici e tecnologici).	
Da 5.000 a 139.999,99 per servizi e forniture Da 5.000 a 149.999,99 per lavori	Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, con rispetto del criterio di rotazione, a seguito di indagine di mercato.	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione tra gli operatori economici, nonché di altri eventuali indicatori o limiti di soglia deliberati dal CdI.	Art. 50 c. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018.
Da 140.000,00 per	Procedura negoziata previa	Garanzia dei principi di parità di	Art. 50 c. 1 lett. e
servizi o forniture fino	consultazione di almeno	trattamento, rotazione e non	D.Lgs. 36/2023 -
alle soglie comunitarie	cinque operatori economici,	discriminazione tra gli operatori	Titolo V D.I. 129/2018;
di cui all'art. 14 del	ove esistenti, individuati in	economici.	
D.Lgs. 36/2023)	base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	Rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI.	
da 150.000 a	Procedura negoziata previa	Garanzia dei principi di parità di	Art. 50 c. 1 lett. c
1.000.000 per lavori	consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o	trattamento, rotazione e non discriminazione tra gli operatori economici.	D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;

	tramite elenchi di operatori	Rispetto delle indicazioni e di	
	economici	altri eventuali limiti di soglia	
		deliberati dal CdI.	
Da 1.000.000,00 <i>per</i>	Procedura negoziata previa	Garanzia dei principi di parità di	Art. 50 c. 1 lett. d
lavori fino alle soglie	consultazione di almeno 10	trattamento, rotazione e non	D.Lgs. 36/2023 -
comunitarie di cui	operatori economici ove	discriminazione tra gli operatori	Titolo V D.I. 129/2018;
all'art. 14 del D.Lgs.	esistenti, individuati in base ad	economici.	
36/2023)	indagini di mercato o tramite	Rispetto delle indicazioni e di	
	elenchi di operatori economici	altri eventuali limiti di soglia	
		deliberati dal CdI.	

2a. Decisione di contrarre

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in conformità alla procedura di affidamento prevista dall'art. 17 c. 1 del D.Lgs. nr. 36/2023.

In caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Nella Decisione di contrarre, il Dirigente Scolastico provvede a individuare il R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, in base alle indicazioni contenute nell'allegato I.2 – Definizione delle attività del RUP, richiamato dallo stesso art. 15, nonché a delegare lo svolgimento di singole attività negoziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del D.I. nr. 129/2018.

È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, come previsto dal presente regolamento a cui la decisione di contrarre può fare riferimento. Nel caso di affidamento diretto per servizi e forniture da 5.000 a 139.999,99 (149.999,99 per lavori), nella decisione contrarre sarà indicato in forma sintetica l'eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, ai sensi dell'art. 49 c. 4 del D.Lgs. nr. 36/2023.

Art. 3 - Voci di spesa per acquisti con procedure sottosoglia

Possono essere eseguiti, mediante procedura di affidamento diretto o comparativo di 5/10 operatori economici, secondo gli importi finanziari e le procedure indicate all'art. 2 del presente Regolamento, lavori e forniture di beni e servizi inerenti qualsiasi tipologia e categorie merceologiche, secondo le procedure definite nel successivo art. 4 e precisamente:

- lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico, interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, lavori di manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni, nonché, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, a norma di quanto disciplinato nell'art. 39 del D.I. nr. 129/2018;
- lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito dei P.O.N. FSE/FESR;
- forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nonché forniture di beni relative a cancelleria forniture, restauri o manutenzione di arredi e mobilio relativi a locali scolastici ed uffici;
- forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché software e applicativi gestionali, servizi di fornitura a noleggio di fotocopiatrici;

- fornitura di stampati e materiale cartaceo;
- servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati;
- servizi di manutenzione apparecchiature hardware e software, inclusa la manutenzione degli impianti e reti di comunicazione;
- servizi di docenza e inerenti la didattica in relazione alle attività individuate nel PTOF dell'Istituto;
- servizi di trasporti persone e cose e servizi relativi all'organizzazione di visite di studio e viaggi di istruzione;
- servizi di consulenza organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza e il rispetto delle norme in materia di privacy;
- servizi finanziari e assicurativi;
- spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali e manutenzione degli impianti.

Art. 4 - Procedure

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento o di cui all'art. 45 c. 2 lett a del D.I. 129/2018, provvede all'emanazione di una Decisione di contrarre per l'indizione della procedura, con contenuto conforme a quanto disciplinato dall'art. 2, punto 2a., del presente Regolamento.

4 a. attività istruttoria:

In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico e di cui al presente Regolamento.

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, previa Decisione a Contrarre e delega, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, l'Istituto potrà effettuare:

- istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e conseguente selezione per l'acquisto secondo il criterio del prezzo più basso; oppure
- richiesta di offerta a più di un O.E., con l'apposita procedura messa a disposizione dal sistema; oppure
- richiesta di offerta specifica, se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo;

sempre nel rispetto delle procedure previste per ogni soglia di valore dall'art. 2 del presente regolamento. Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche di hardware e forniture informatiche, così come prescritto dalle Leggi nnrr. 296/2006 c. 449 e 450 e 208/2015 art. 1 c. 512, così come chiarito anche dall'ADG del MIUR per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020.

Nel caso di affidamento diretto, in merito alla scelta dell'affidatario:

- Il principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento non è ritenuto necessario nella soglia da 0 a 4,999,00 euro, cui all'art. 2 del presente regolamento;
- Nella seconda soglia da 5.000 a 139.999,99 per servizi e forniture e da 5.000 a 149.999,99 per lavori si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e affidamento, dandone adeguata motivazione sintetica nella Decisione a contrarre di cui all'art. 2a del presente Regolamento;
- L'Amministrazione per uno specifico acquisto, può procedere con:

- o richieste di preventivo informali;
- o anche via mail inviate a O.E. della specifica categoria merceologica;
- o consultazione di cataloghi, anche on line, di fornitori;
- comparazione di offerte omogenee effettuate su Me.Pa. o su altra piattaforma di eprocurement;

Nel caso di procedura negoziata senza bando, nella necessità di reperire almeno 5 (o 10) operatori economici idonei, l'Amministrazione procede alla emanazione e pubblicazione, nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi e contratti, di un avviso di avvio di un'indagine di mercato con contenuto conforme alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del Codice – Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, precisamente:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Il Contenuto dell'Avviso deve essere comunque adeguato alle reali necessità di acquisto/fornitura e dovrà essere pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni, riducibile fino a 5 in caso di comprovata urgenza, ricollegata questa all'interesse pubblico sotteso all'attività negoziale, che deve risultare dalla decisione a contrarre.

Nel caso l'Amministrazione abbia proceduto alla pubblicazione dell'indagine di mercato con contenuto conforme a quanto prescritto dal presente Articolo, si potrà procedere a comparazione delle offerte anche in misura inferiore ai 5 operatori economici. Parimenti, nel caso in cui l'Avviso sia aperto a tutti gli O.E. si potrà derogare al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 c. 2 del D.Lgs. nr. 36/2023.

In alternativa all'indagine di mercato, si possono individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard allegati all'avviso pubblico. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la scuola delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. La scuola stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

4 b. Inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito a presentare offerta contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

- a) Principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA, eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;
- b) I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali requisiti economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- h) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- I) il nominativo del RUP;

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 c. 1,2 D.Lgs. 36/2023, il Dirigente Scolastico provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 dello stesso decreto, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, il l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 c. 3, il RUP, procede alla valutazione delle offerte pervenute e all'individuazione della migliore offerta. L'individuazione dell'Affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento, nel quale o si attesta il possesso dei requisiti dell'O.E. affidatario, oppure si sospende l'efficacia dell'individuazione, rimandandola alla effettiva verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico individuato come miglior offerente.

4 c. stipula del contratto

L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati, provvede alla stipula del contratto.

Il contratto conterrà i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e dei servizi oggetto della prestazione
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto

- g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore
- h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni
- i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.

Art. 5 - Pubblicazione dell'aggiudicatario

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituto Scolastico del soggetto aggiudicatario.

Art. 6 - Norme di comportamento dei fornitori

- 1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
 - Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto, il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese, l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta, l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
- 2. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quali le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
- 3. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023, nonché in osservanza di quanto indicato nell'indagine di mercato (richiesta di chiarimenti all'Ufficio informazioni complementari) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.
- 4. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
- 5. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
- 6. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione

- dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
- 7. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice.

Art. 7 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo

I lavori, i servizi e le forniture acquisiti, affidati dall'Istituzione Scolastica, sono soggetti al controllo del R.U.P. oppure, se nominato, dal direttore dell'esecuzione, se trattasi di affidamento di servizi e forniture, secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 5, del D.Lgs. 36/2023. In caso di necessità, come ad esempio per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di apposito verificatore della conformità diverso dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso di adeguate competenze, scelto prioritariamente in seno all'organico dell'Amministrazione.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori l'Istituzione scolastica nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 116 c. 4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art.8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 9 - Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 10 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti".

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto nr. 105 DEL 23/11/23